

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi

Modifica del 31 ottobre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 giugno 2010¹ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sulla comunicazione per via elettronica
nell'ambito di procedimenti amministrativi
(OCE-PA)

Art. 9 cpv. 2 lett. c e cpv. 6

² L'autorità può usare anche un altro tipo di trasmissione, purché quest'ultimo permetta in modo appropriato di:

- c. proteggere la decisione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.

⁶ Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le direttive tecniche e organizzative, nonché il formato dei dati per la notificazione di fatture aventi carattere di decisione. Determina la firma elettronica da utilizzare; questa deve essere basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi.

Art. 10 cpv. 3

³ Le fatture aventi carattere di decisione, che non sono state trasmesse a una casella di posta elettronica del destinatario, sono considerate notificate 30 giorni dopo l'accredito dell'importo della fattura.

¹ RS 172.021.2

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova